ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
26 giugno 2003 *

Nelle cause riunite C-182/03 R e C-217/03 R,

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti P. Kelley, B. van de Walle de Ghelcke e J. Wouters,

ricorrente nella causa C-182/03 R,

e

Forum 187 ASBL, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti J. Killick e A. Sutton, barristers,

ricorrente nella causa C-217/03 R,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. V. Di Bucci, R. Lyal e G. Rozet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto domande di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, C (2003) 564 def., concernente il regime di aiuti attuato dal Belgio a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio o di provvedimenti provvisori,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Procedimento nella causa C-182/03 R

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 aprile 2003, il Regno del Belgio ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, C (2003) 564 def., concernente il regime di aiuti attuato dal Belgio a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

2 Con atto separato, depositato in cancelleria lo stesso giorno, tale Stato membro ha chiesto, ai sensi dell'art. 242 CE, che, sino alla pronuncia della sentenza che pone fine alla causa nel merito, sia sospesa l'esecuzione dell'art. 2, secondo comma, della decisione impugnata nei limiti in cui quest'ultimo dispone «né essere prolungato dal rinnovo di autorizzazioni in corso» nonché del terzo comma, ultima frase, di tale articolo.

3 In seguito all'adozione da parte della Commissione di un corrigendum alla decisione impugnata, il Regno del Belgio ha presentato, in forza dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, un nuovo motivo a sostegno, da un lato, del suo ricorso di annullamento e, dall'altro, della sua domanda di sospensione con atti depositati in cancelleria il 9 maggio 2003.

4 Tenuto conto della presentazione di tale nuovo motivo, il Regno del Belgio ha anche sollecitato, nel contesto della domanda di sospensione in forza dell'art. 84, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura, che venga immediatamente sospesa l'esecuzione della decisione impugnata, ancor prima di qualsiasi osservazione della Commissione.

5 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di sospensione il 22 maggio 2003.

6 Le parti sono state sentite nelle loro osservazioni orali il 3 giugno 2003, in un'udienza di procedimento sommario in comune con quella tenuta nella causa C-217/03 R.

Procedimento nella causa C-217/03 R

7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 28 aprile 2003, registrata con il n. T-140/03, Forum 187 ASBL (in prosieguo: «Forum 187») ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione impugnata.

8 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, Forum 187 ha sollecitato la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sino alla pronuncia della sentenza che pone fine alla causa nel merito nonché l'adozione di qualsiasi altro provvedimento provvisorio che fosse ritenuto necessario all'occorrenza. Con il medesimo atto esso ha anche chiesto, in forza dell'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che sia sospesa immediatamente l'esecuzione di tale decisione, ancor prima di qualsiasi osservazione della Commissione.

9 La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di sospensione il 15 maggio 2003.

10 Tenuto conto della connessione esistente con la causa C-182/03 e dopo aver sentito le parti, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), con ordinanza 16 maggio 2003, ha declinato la sua competenza nella causa T-140/03 a favore della Corte.

11 In seguito alla declinazione di competenza da parte del Tribunale, il ricorso di annullamento e la domanda di sospensione sono stati iscritti nella cancelleria della Corte rispettivamente con i nn. C-217/03 e C-217/03 R.

12 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 maggio 2003, poi trasmesso alla cancelleria della Corte, Forum 187 ha presentato conclusioni supplementari in seguito all'adozione da parte della Commissione di un corrigendum alla decisione impugnata.

13 Le parti sono state sentite nelle loro osservazioni orali il 3 giugno 2003, in udienza di procedimento sommario in comune con quella tenuta nella causa C-182/03 R.

Riunione

14 Data la connessione delle domande di sospensione occorre riunirle, conformemente all'art. 43 del regolamento di procedura, ai fini della presente ordinanza.

15 All'udienza le parti nella causa C-217/03 R hanno dato il loro accordo affinché il francese divenga l'unica lingua processuale ai soli fini dell'ordinanza che statuisce sulla domanda di sospensione.

Contesto normativo e fattuale

Il controllo dei regimi di aiuti esistenti in diritto comunitario

16 L'art. 88, nn. 1 e 2, primo comma, CE, prevede:

«1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato».

17 Ai sensi dell'art. 17, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1):

«Se la Commissione ritiene che un regime di aiuti non sia, o non sia più, compatibile con il mercato comune, informa lo Stato membro interessato della sua posizione preliminare, dandogli l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro il termine di un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine».

Il regime fiscale belga dei centri di coordinamento

18 Il regime fiscale belga dei centri di coordinamento, derogatorio rispetto al diritto comune, è disciplinato dal regio decreto 30 dicembre 1982, n. 187, relativo all'istituzione di centri di coordinamento (*Moniteur belge* 13 gennaio 1983), come integrato e modificato a più riprese.

19 La possibilità di fruire di tale regime è subordinata all'autorizzazione preliminare ed individuale del centro mediante regio decreto. Per ottenere tale autorizzazione, il centro deve appartenere ad un gruppo di natura multinazionale e dotato di un

capitale e di riserve il cui importo raggiunge o supera BEF 1 miliardo e che realizza un fatturato annuo il cui importo consolidato raggiunge o supera BEF 10 miliardi. Soltanto talune attività preparatorie, ausiliarie o di centralizzazione vengono autorizzate e le imprese del settore finanziario sono escluse dal beneficio di tale regime. I centri devono avere alle proprie dipendenze in Belgio almeno l'equivalente di dieci persone a tempo pieno al termine dei primi due anni di attività.

20 L'autorizzazione accordata al centro è valida per dieci anni ed è rinnovabile per la stessa durata.

21 Il regime fiscale di cui fruiscono i centri di coordinamento autorizzati costituisce una deroga al regime fiscale comune sotto molteplici profili.

22 In primo luogo, il reddito imponibile dei centri è determinato forfettariamente secondo il metodo cosiddetto del «cost plus». Esso corrisponde ad una percentuale dell'importo delle spese, comprese quelle di esercizio.

23 In secondo luogo, i centri sono esentati dall'imposta fondiaria sugli immobili che utilizzano per l'esercizio della loro attività professionale.

24 In terzo luogo, non è dovuta l'imposta di registro dello 0,5% per i conferimenti ad un centro e per gli aumenti di capitale statutario.

25 In quarto luogo, sono esentati dall'imposta d'acconto mobiliare, da un lato, i dividendi, gli interessi e i diritti distribuiti dai centri, salvo talune eccezioni, e, dall'altro, i redditi percepiti dai centri sui loro depositi in denaro.

26 In quinto luogo, i centri versano una tassa annuale pari a BEF 400 000 per unità di personale occupato a tempo pieno, ma che non può eccedere BEF 4 000 000 per centro.

I lavori del Consiglio in materia di concorrenza fiscale dannosa

27 Nell'ambito di una riflessione globale sulla concorrenza fiscale dannosa, il Consiglio ha adottato, il 1° dicembre 1997, un codice di condotta in materia di tassazione delle imprese (GU 1998, C 2, pag. 2). In tale contesto gli Stati membri si sono impegnati a smantellare in modo progressivo taluni aspetti di misure fiscali dei medesimi definite dannose, mentre la Commissione manifestava la sua intenzione di esaminare o riesaminare, con riguardo alle norme relative agli aiuti di Stato, i regimi fiscali in vigore negli Stati membri.

28 La normativa belga relativa al regime fiscale dei centri di coordinamento rientrava tra le misure fiscali nazionali interessate da tali diverse iniziative.

Fatti precedenti alla decisione impugnata

29 Il regime fiscale dei centri di coordinamento era stato esaminato dalla Commissione all'atto della sua istituzione. In particolare, in decisioni comunicate

sotto forma di lettere il 16 maggio 1984 ed il 9 marzo 1987 (in prosieguo: le «decisioni del 1984 e del 1987»), la Commissione aveva in sostanza considerato che un regime siffatto, fondato su un sistema di determinazione forfettaria dei redditi dei centri di coordinamento, non conteneva elementi di aiuto.

30 Dopo aver adottato, l'11 novembre 1998, una comunicazione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384, pag. 3), la Commissione ha intrapreso un esame generale della legislazione fiscale degli Stati membri sotto il profilo delle norme relative agli aiuti di Stato.

31 In tale contesto, nel febbraio 1999, la Commissione ha chiesto alle autorità belghe talune informazioni relative, segnatamente, al regime dei centri di coordinamento. Le autorità belghe hanno risposto nel marzo 1999.

32 Nel luglio 2000 i servizi della Commissione hanno informato le suddette autorità che tale regime sembrava costituire un aiuto di Stato. Allo scopo di avviare il procedimento di cooperazione a norma dell'art. 17, n. 2, del regolamento n. 659/1999, i servizi della Commissione hanno invitato le autorità belghe a presentare le loro osservazioni nel termine di un mese.

33 Con lettere indirizzate nel settembre e nel dicembre 2000 nonché nel settembre 2001, le autorità belghe hanno fatto valere che abilitata a pronunciarsi in materia e ad avviare il procedimento di cooperazione era la Commissione riunita in collegio e non i servizi di quest'ultima.

34 L'11 luglio 2001 la Commissione ha adottato quattro proposte di opportune misure sul fondamento dell'art. 88, n. 1, CE, segnatamente con riguardo al regime dei centri di coordinamento. Essa proponeva alle autorità belghe di accettare di apportare un certo numero di modifiche a tale regime pur prevedendo, in via transitoria, che i centri autorizzati prima della data di accettazione di tali misure possono continuare a fruire del regime anteriore sino al 31 dicembre 2005.

35 Con lettera 19 settembre 2001 le autorità belghe hanno formulato un certo numero di osservazioni relative al procedimento seguito nonché al merito del fascicolo.

36 In assenza di accettazione delle opportune misure da essa proposte, la Commissione ha avviato il procedimento formale di esame con decisione notificata tramite lettera 27 febbraio 2002 (GU C 147, pag. 2), conformemente all'art. 19, n. 2, del regolamento n. 659/1999. Essa ha segnatamente invitato il Regno del Belgio a presentare le sue osservazioni ed a fornire qualsiasi informazione utile alla valutazione della misura di cui trattasi. Essa ha del pari invitato tale Stato membro ed i terzi interessati a presentare osservazioni ed a fornire qualsiasi elemento utile a stabilire se esistesse, in capo ai beneficiari del regime in questione, un legittimo affidamento che imponesse di prevedere misure transitorie.

37 Dopo la proroga del termine iniziale di un mese le autorità belghe hanno trasmesso, con lettera 12 aprile 2002, il loro parere alla Commissione.

38 Con lettera 16 maggio 2002 le suddette autorità hanno notificato un progetto preliminare di legge diretto a modificare il regio decreto n. 187. Tale progetto preliminare è stato registrato dalla Commissione come nuovo aiuto con il riferimento N 351/2002.

39 In seguito a numerose riunioni la Commissione ha inviato al Regno del Belgio, nel luglio 2002, una richiesta di informazioni complementari, concernente al tempo stesso il regime esistente ed il progetto notificato, richiesta a cui le autorità belghe hanno risposto con lettera 30 agosto 2002. Anche i terzi interessati hanno partecipato al procedimento formale di esame della misura in questione.

Decisione impugnata

40 Il 17 febbraio 2003 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che è stata notificata lo stesso giorno al Regno del Belgio. Dopo aver constatato che la formulazione dell'art. 2 del dispositivo della suddetta decisione poteva sembrare in contraddizione con le conclusioni raggiunte ai punti 122 e 123 della motivazione di quest'ultima, la Commissione ha deciso, il 23 aprile 2003, di modificare l'art. 2 mediante corrigendum. Tale rettifica è stata notificata al suddetto Stato membro il 25 aprile 2003.

41 Nella decisione impugnata la Commissione ha preliminarmente motivato la definizione di aiuto esistente da essa accolta per il regime dei centri di coordinamento nonché il fondamento normativo su cui si basa il procedimento che ha seguito. Tale decisione afferma che l'art. 1, lett. b), del regolamento n. 659/1999 poteva servire come fondamento normativo nel caso di specie e che, in assenza di quest'ultimo, gli artt. 87 CE e 88 CE costituivano il vero fondamento normativo dell'azione della Commissione.

42 Quest'ultima ha ancora indicato nella decisione impugnata che, se la si dovesse considerare come una revoca o una modifica delle decisioni del 1984 e del 1987, la decisione stessa soddisfarebbe i presupposti ai quali è soggetto il diritto di cui dispone la Commissione di revocare o modificare qualsiasi atto favorevole viziato da illegittimità.

43 Nel prosieguo della decisione impugnata la Commissione considera che le diverse misure costituenti il regime fiscale dei centri di coordinamento soddisfano le condizioni di cui all'art. 87, n. 1, CE, senza poter fruire di alcuna delle deroghe previste ai nn. 2 e 3 del medesimo articolo.

44 Trattandosi del legittimo affidamento fatto valere dai centri di coordinamento, la decisione impugnata precisa nella motivazione:

«(117) La Commissione riconosce l'esistenza di un legittimo affidamento in capo ai beneficiari dell'aiuto. Tale legittimo affidamento giustifica il fatto che la Commissione accorda ai centri che dispongono al 31 dicembre 2000 di un'autorizzazione in corso di fruire dei vantaggi del regime sino alla scadenza del rispettivo periodo di autorizzazione in corso al momento della presente decisione ed al più tardi il 31 dicembre 2010. Tale posizione poggia sugli elementi esposti di seguito.

(118) (...) [Le] autorizzazioni [concesse dall'amministrazione tributaria] si riferiscono ai fatti e non descrivono in alcun modo il regime che sarà applicato. Esse non possono quindi attribuire la garanzia giuridica che il regime sarà mantenuto, qual è alla data dell'autorizzazione, per i futuri dieci anni. (...)

(119) (...) Anche se l'autorizzazione non costituisce una garanzia della perennità del regime né del suo carattere vantaggioso, la Commissione riconosce che l'istituzione del centro, gli investimenti realizzati e gli impegni assunti sono stati decisi nella prospettiva ragionevole e legittima di una certa continuità quanto alle condizioni economiche, ivi compreso il regime fiscale. Per tale ragione la Commissione ha deciso di accordare un periodo transitorio che permetta la progressiva estinzione del regime del *cost plus* per gli attuali beneficiari.

(120) Dato che le autorizzazioni non conferiscono alcun diritto alla perennità del regime né al carattere vantaggioso delle sue disposizioni, anche per il periodo di autorizzazione, la Commissione ritiene che esse non possono in alcun caso attribuire il diritto al rinnovo del beneficio del regime oltre la data di scadenza delle autorizzazioni in corso. La limitazione espressa delle autorizzazioni a dieci anni impedisce anzi che si sia potuto riporre un legittimo affidamento in un siffatto rinnovo automatico il quale si apparenterebbe virtualmente ad un'autorizzazione perpetua».

45 Secondo le conclusioni figuranti ai punti 121-123 della motivazione della decisione impugnata:

«(121) La Commissione constata che il regime fiscale applicabile ai centri di coordinamento in Belgio è incompatibile con il mercato comune e che va posto fine all'incompatibilità dei suoi diversi componenti, sia con la loro abrogazione, sia con la loro modifica. A far data dalla notifica della presente decisione, il beneficio di tale regime o dei suoi componenti non potrà più essere riconosciuto a nuovi beneficiari né essere prolungato attraverso il rinnovo di autorizzazioni in corso. La Commissione prende atto della circostanza che i centri autorizzati nel 2001 non fruiscono più del regime dal 31 dicembre 2002.

(122) Quanto ai centri che attualmente fruiscono del regime, la Commissione riconosce che la decisione del 1984 di autorizzazione del regio decreto n. 187, nonché la risposta data ad un'interrogazione parlamentare dal commissario alla concorrenza, hanno creato in capo agli interessati il legittimo affidamento che tale regime non violasse le regole del Trattato relative agli aiuti di Stato.

(123) Inoltre, in ragione degli investimenti importanti che si sono potuti realizzare su tale base, il rispetto del legittimo affidamento e della certezza del diritto dei beneficiari giustifica la concessione di un termine ragionevole per l'estinzione degli effetti del regime per i centri già autorizzati. La Commissione considera che un siffatto termine ragionevole scade il 31 dicembre 2010. I centri la cui autorizzazione scade prima di tale data non potranno più fruire di tale regime dopo la data di scadenza. Oltre la data di scadenza dell'autorizzazione e comunque oltre il 31 dicembre 2010, la concessione o il mantenimento dei vantaggi fiscali in questione sarà illegittimo».

46 Secondo i primi due articoli del dispositivo della decisione impugnata, come corretta:

«Articolo 1

Il regime fiscale attualmente in vigore in Belgio a favore dei centri di coordinamento autorizzati sulla base del regio decreto n. 187 è un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

Il Belgio è tenuto a sopprimere il regime di aiuti di cui all'articolo 1 o a modificarlo per renderlo compatibile con il mercato comune.

A decorrere dalla notifica della presente decisione il beneficio di tale regime o dei suoi componenti non potrà più essere riconosciuto ai nuovi beneficiari né essere prolungato dal rinnovo di autorizzazioni in corso.

Per quanto riguarda i centri già autorizzati prima del 31 dicembre 2000, gli effetti del regime possono essere mantenuti sino alla scadenza dell'autorizzazione individuale in corso alla data della notifica della presente decisione ed al più tardi sino al 31 dicembre 2010. Conformemente al secondo comma, in caso di rinnovo dell'autorizzazione prima di tale data, il beneficio del regime che è oggetto della presente decisione non può più essere accordato, nemmeno temporaneamente».

Fatti successivi alla decisione impugnata

47 Le modifiche del regio decreto n. 187 già notificate il 16 maggio 2002 dalle autorità belghe alla Commissione sono state adottate dal Parlamento belga il 24 dicembre 2002 e pubblicate sul *Moniteur belge* il 31 dicembre seguente. La loro entrata in vigore dev'essere decisa con regio decreto.

48 Il 23 aprile 2003 la Commissione ha adottato una prima decisione in ordine alle modifiche del regime dei centri di coordinamento notificate dalle autorità belghe (in prosieguo: la «decisione 23 aprile 2003»). Essa ha approvato in parte il regime risultante da tali modifiche, ma ha avviato un procedimento formale di esame quanto al mantenimento di talune esenzioni fiscali.

49 Più precisamente risulta dalla suddetta decisione che la Commissione segnala il suo accordo in via di principio sul ricorso al metodo forfettario cosiddetto del «cost plus» e sul modo in cui tale metodo è ormai applicato. Invece il procedimento di esame è avviato con riguardo all'assenza di tassazione di cui sembrano fruire i vantaggi cosiddetti «anormali» o «di favore» consentiti ai centri di coordinamento nonché esenzioni dall'imposta d'acconto mobiliare e dall'imposta sui conferimenti.

50 Risulta peraltro da un telex inviato dalla Commissione alla cancelleria della Corte il 28 maggio 2003 che, con lettera datata 26 maggio 2003, il Regno del Belgio ha comunicato alla Commissione, a norma dell'art. 88, n. 3, CE, il fatto che intendeva accordare sino al 31 dicembre 2005 il beneficio di talune misure fiscali alle imprese che erano soggette al regime dei centri di coordinamento al 31 dicembre 2000 e la cui autorizzazione scade tra il 17 febbraio 2003 ed il 31 dicembre 2005.

51 Il Regno del Belgio ha ulteriormente chiesto al Consiglio, con lettera dello stesso giorno, che tali misure siano dichiarate compatibili con il mercato comune conformemente all'art. 88, n. 2, terzo comma, CE.

52 In occasione della riunione 3 giugno 2003 il Consiglio Ecofin ha dato in linea di principio il suo consenso a tale domanda ed ha incaricato il Comitato dei rappresentanti permanenti di prendere tutti i provvedimenti necessari al fine di permettere al Consiglio di adottare al più presto, e comunque prima della fine del giugno 2003, la decisione contemplata.

Argomenti delle parti

Sulla ricevibilità del ricorso nella causa C-217/03 R

53 Forum 187 considera che il suo ricorso nella causa principale è ricevibile. Da un lato, essa potrebbe agire a suo proprio nome dato che avrebbe svolto un ruolo attivo nel procedimento amministrativo e che la decisione impugnata lederebbe la

sua ragion d'essere. Dall'altro, essa avrebbe legittimazione ad agire a nome dei suoi membri i quali sarebbero essi stessi direttamente ed individualmente interessati da tale decisione.

54 Nelle sue osservazioni scritte la Commissione fa valere al contrario che il ricorso nella causa principale è manifestamente irricevibile, il che implicherebbe l'irricevibilità della domanda di sospensione. Infatti Forum 187 non sarebbe direttamente ed individualmente interessata dalla decisione impugnata.

55 Un'associazione il cui ruolo è di promuovere gli interessi collettivi di una categoria di persone non sarebbe individualmente toccata da una misura riguardante gli interessi generali di tale categoria. Peraltro, il semplice fatto di aver partecipato al procedimento amministrativo non sarebbe sufficiente a costituire il diritto a stare in giudizio. Forum 187 non godrebbe di alcuna condizione particolare nei confronti delle autorità belghe e la sua ragion d'essere non sarebbe neppure messa in pericolo dalla decisione impugnata. Quanto ai suoi membri, essi non sarebbero legittimati ad impugnare una decisione relativa ad un regime generale di aiuti, talché Forum 187 non può sostituirsi ai medesimi.

Sul fumus boni iuris

56 L'oggetto dei ricorsi nella causa principale proposti dal Regno del Belgio e da Forum 187 non coincide integralmente. Mentre Forum 187 chiede l'annullamento della decisione impugnata nel suo complesso, il ricorso del suddetto Stato membro è diretto all'annullamento di quest'ultima solo per la parte in cui non l'autorizza ad accordare, sia pur temporaneamente, il rinnovo dell'autorizzazione ai centri di coordinamento che fruivano del regime in parola al 31 dicembre 2000.

57 I motivi sollevati dal Regno del Belgio e da Forum 187 al fine di provare il fumus boni iuris dei loro ricorsi differiscono quindi l'uno dall'altro, di modo che appare opportuno farne una presentazione separata.

Sul fumus boni iuris nella causa C-182/03 R

58 Al fine di provare l'esistenza di un fumus boni iuris, il Regno del Belgio solleva quattro motivi, completati da un nuovo motivo proposto con atto separato.

59 Esso sostiene, con il primo motivo, che la Commissione, non avendo accordato un termine ragionevole allo Stato medesimo ed ai centri di coordinamento la cui autorizzazione individuale scade nei mesi successivi alla notifica della decisione impugnata, ha violato l'art. 88, n. 2, CE ed i principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento nonché di proporzionalità. L'assenza di un termine ragionevole non permetterebbe al Regno del Belgio di condurre a buon fine il necessario iter legislativo, non terrebbe alcun conto del procedimento relativo alle modifiche del regime da esso notificate, sarebbe contraria all'art. 88, n. 2, CE che, come risulterebbe dalla sentenza 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione (Racc. pag. 709, punto 12), accorda in linea di principio un termine allo Stato membro per conformarsi alla modifica di un regime di aiuti esistenti e gli cagionerebbe diversi pregiudizi. Circa i centri di coordinamento la cui autorizzazione perviene prossimamente alla scadenza, la fine anticipata del regime di cui trattasi implicherebbe concretamente l'arresto immediato delle loro attività con conseguenze pecuniarie molto elevate dal momento che un termine come minimo di 18 mesi sarebbe stato necessario per predisporre un cambiamento siffatto.

60 Con il secondo motivo, il Regno del Belgio fa valere che i centri di coordinamento avevano ottenuto un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di un rinnovo dell'autorizzazione. Tale legittimo affidamento risulterebbe, da un lato, dai lavori del Consiglio relativi alle misure fiscali dannose da cui emergerebbe che i centri la

cui autorizzazione scade prima del 2005 potevano continuare a fruire del regime attuale sino a tale data, accadesse ciò via il rinnovo dell'autorizzazione o meno. Dall'altro, risulterebbe dalla legislazione belga e dai lavori preparatori di quest'ultima che il regime dei centri di coordinamento ha un carattere permanente che implica il diritto al rinnovo dell'autorizzazione posto che il centro soddisfi le condizioni obiettive di cui al regio decreto n. 187.

61 Il terzo motivo si fonda sulla violazione del principio di parità di trattamento. I centri la cui autorizzazione scade nei mesi successivi alla scadenza della decisione impugnata sarebbero gli unici a non beneficiare di un termine ragionevole senza che tale disparità di trattamento sia giustificata.

62 Con il suo quarto motivo, il Regno del Belgio addebita alla decisione impugnata di non essere sufficientemente motivata in diritto quanto alle ragioni che hanno indotto la Commissione, dopo aver riconosciuto la necessità di un termine di transizione ragionevole, a vietare indistintamente qualsiasi rinnovo di autorizzazione a partire dalla data di notifica della decisione stessa.

63 Secondo il nuovo motivo, il corrigendum apportato alla decisione impugnata ha reso estremamente incerta l'interpretazione che va operata della suddetta decisione.

64 Nelle sue osservazioni scritte la Commissione si dichiara pronta a considerare, anzitutto, che il ricorso nella causa principale non è manifestamente infondato, ma formula peraltro osservazioni sui cinque motivi sollevati dal Regno del Belgio.

65 Sul primo motivo, la Commissione fa valere che tale Stato membro potrebbe far entrare in vigore senza alcun ritardo il nuovo regime che è stato autorizzato nei tratti essenziali dalla decisione 23 aprile 2003, di modo che non sarebbe occorso alcun termine particolare. Essa sostiene del pari che le autorità belghe non sono tenute, in diritto nazionale, ad accordare il rinnovo di un'autorizzazione. Quanto al periodo transitorio che avrebbe dovuto essere accordato ai centri di coordinamento, esso sarebbe iniziato sin dal 1997 poiché, da tale data, sarebbero stati loro trasmessi numerosi «segnali» annuncianti il fatto di rimettere in questione il regime vigente.

66 Trattandosi del legittimo affidamento che deriverebbe dai lavori del Consiglio, la Commissione ricorda il carattere provvisorio di questi ultimi. Inoltre essa sostiene che i documenti del Consiglio invocati dalle autorità belghe consentono letture diverse da quella operata da queste ultime. Essa contesta ugualmente l'asserita permanenza del regime dei centri di coordinamento.

67 La Commissione contesta anche l'esistenza, affermata con il terzo motivo, di una discriminazione. Essa sostiene in particolare che tutti i centri di coordinamento la cui autorizzazione era in corso alla data della decisione impugnata potranno beneficiare di un'autorizzazione di almeno dieci anni di durata, ivi compresi i centri la cui autorizzazione scade nei mesi successivi alla data di tale decisione. Essa ricorda peraltro l'obbligo incombentele di salvaguardare una concorrenza non falsata in seno al mercato comune.

68 Rispondendo al quarto motivo, fondato sull'insufficienza della motivazione, la Commissione fa valere che essa, non avendo l'obbligo di rivestire di una motivazione specifica un'ingiunzione che ordini la restituzione di un aiuto incompatibile, non è tenuta a fornire una motivazione specifica per giustificare l'esercizio del dovere di controllo permanente dei regimi di aiuti esistenti impostole dall'art. 88, n. 1, CE.

69 In risposta al nuovo motivo del Regno del Belgio, la Commissione sostiene che la decisione impugnata, come corretta, permette ai centri di coordinamento la cui autorizzazione è stata rinnovata tra il 1° gennaio 2001 e il 17 febbraio 2003 di conservare il beneficio degli effetti del regime in parola. La portata della suddetta decisione non sarebbe gravata da alcuna incertezza e, comunque, le autorità belghe sarebbero state debitamente informate in tempo utile sulle intenzioni della Commissione. Quest'ultima si interroga quindi sulla ricevibilità di tale nuovo motivo e sostiene che esso è peraltro manifestamente infondato.

Sul fumus boni iuris nella causa C-217/03 R

70 Forum 187 solleva quattro motivi a sostegno del fumus boni iuris della sua domanda.

71 Essa sostiene, con il primo motivo, che la decisione impugnata è priva di fondamento normativo e viola il principio di certezza del diritto. Tenuto conto delle posizioni adottate dalla Commissione quindici anni prima, tale decisione non potrebbe fondarsi sull'art. 1, lett. b), v), del regolamento n. 659/1999, poiché essa non farebbe riferimento ad una qualsiasi evoluzione del mercato comune, né sugli artt. 87 CE e 88 CE. Essa non potrebbe neppure appellarsi al diritto della Commissione di correggere i suoi errori, visto il tempo trascorso. Alla luce di tali elementi sarebbe stato violato il principio di certezza del diritto connesso all'osservanza dell'intangibilità delle precedenti decisioni.

72 Con il secondo motivo, Forum 187 fa valere che la tesi figurante nella decisione impugnata, secondo cui il regime fiscale dei centri di coordinamento rientra nell'art. 87, n. 1, CE, è viziata da molteplici errori. L'argomentazione sarebbe troppo sommaria a causa del carattere globale dell'esame condotto. La suddetta decisione non distinguerebbe correttamente la concorrenza tra regimi fiscali nazionali rispetto a quella tra imprese. Essa lederebbe la sovranità degli Stati

membri nel settore della fiscalità. In pratica un gran numero di centri non ricaverebbero alcun vantaggio economico dal regime in parola. Quest'ultimo non implicherebbe per lo Stato belga alcuna perdita di entrate tributarie in quanto, se queste ultime non sussistessero, la maggior parte dei centri non sarebbe stata creata in Belgio. L'istituzione dei centri non darebbe luogo ad alcuna restrizione alla concorrenza poiché sarebbe aperta a tutte le multinazionali, che sono le uniche ad aver bisogno di un centro per fornire servizi transfrontalieri all'interno di un gruppo e non produrrebbe nemmeno alcun effetto sul commercio tra Stati membri. Inoltre la Commissione avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova a svantaggio delle autorità belghe.

73 Il terzo motivo è fondato sulla violazione del legittimo affidamento che la Commissione avrebbe fatto sorgere in capo ai centri di coordinamento. Da un lato, secondo Forum 187, non è certo che fruiscano di un periodo transitorio i centri autorizzati prima del 31 dicembre 2000, ma la cui autorizzazione è stata rinnovata o modificata fra tale data e quella della decisione impugnata. D'altro canto, non verrebbe previsto alcun periodo transitorio per i centri la cui autorizzazione scade dopo la data di tale decisione. Tenuto conto del fatto che la chiusura ed il trasferimento di un centro possono durare sino a due anni, erroneamente la Commissione si sarebbe concentrata esclusivamente sulla durata legale dell'autorizzazione senza tener conto delle difficoltà pratiche e funzionali risultanti dalla sua decisione.

74 Il quarto ed ultimo motivo addebita alla decisione impugnata una motivazione insufficiente, in particolare quanto alle ragioni che avrebbero indotto la Commissione a ritornare sulle decisioni del 1984 e del 1987 nonché quanto alla giustificazione del periodo transitorio accolto.

75 In risposta al primo motivo, la Commissione sostiene che la decisione impugnata si basa sull'art. 88 CE. Nei limiti in cui si giudica necessario un riferimento al regolamento n. 659/1999, la Commissione fa valere l'art. 1, lett. b), ii), di tale regolamento, che include nella definizione di un «aiuto esistente» qualsiasi aiuto

precedentemente approvato dalla Commissione o dal Consiglio. Nel caso di specie le decisioni del 1984 e del 1987 non osterebbero ad un'azione della Commissione qualora il regime fiscale in questione debba ben considerarsi come un aiuto ed a condizione di non violare il legittimo affidamento degli interessati.

76 La Commissione confuta anche ciascuno degli argomenti invocati da Forum 187 nel contesto del suo secondo motivo. Un regime di aiuti potrebbe essere valutato sul fondamento delle sue caratteristiche generali. A buon diritto la Commissione avrebbe tenuto conto di qualsiasi incidenza del regime in questione sulla concorrenza. La decisione impugnata non costituirebbe un'armonizzazione dissimulata né rimetterebbe in questione la sovranità degli Stati membri, ma si limiterebbe ad applicare le regole del Trattato. La situazione particolare di talune imprese sarebbe irrilevante per la valutazione globale del regime in parola. Il fatto che, in ragione dei suoi effetti, quest'ultimo possa procurare allo Stato belga entrate tributarie non può in alcun modo far escludere l'esistenza di un aiuto. La selettività del suddetto regime sarebbe dovuta precisamente al fatto che la sua applicazione è limitata alle multinazionali che forniscono servizi all'interno di un gruppo. Inoltre la Commissione non avrebbe invertito l'onere della prova.

77 Trattandosi del terzo motivo, fondato sulla violazione del legittimo affidamento dei beneficiari del regime di cui trattasi, la Commissione considera che la decisione impugnata contiene disposizioni transitorie adeguate.

78 In risposta al quarto motivo, la Commissione sostiene che tale decisione è sufficientemente motivata.

Sull'urgenza e sulla ponderazione degli interessi

79 Il Regno del Belgio e Forum 187 avanzano in particolare il danno derivante dall'impossibilità di rinnovare lo status dei centri di coordinamento la cui autorizzazione scadrà dopo la data di notifica della decisione impugnata, ma prima che venga statuito nel merito della controversia. L'applicazione di tale decisione avrebbe infatti, secondo loro, per conseguenza di implicare l'arresto immediato delle attività di tali centri in Belgio.

80 Secondo il Regno del Belgio, la riscossione dell'imposta d'acconto mobiliare su tutti i flussi finanziari dei centri di coordinamento avrebbe come conseguenza un anticipo di tesoreria sproporzionato, poiché l'importo totale della ritenuta sarebbe largamente superiore all'importo totale dell'imposta sulle società, il che implicherebbe inoltre una doppia imposizione. I centri sarebbero quindi costretti ad interrompere le loro attività e a delocalizzarsi all'estero, da dove non ritornerebbero più in seguito, tenuto conto degli investimenti a lungo termine realizzati. Una decina di centri sarebbero interessati.

81 Il danno in questione si verificherebbe prima dell'esito del procedimento nella causa principale ed ancora prima che il Regno del Belgio sia stato posto in grado di adattare la sua legislazione e di offrire, con l'accordo della Commissione, un nuovo regime idoneo a conferire ai centri un quadro che consenta loro di proseguire le loro attività in Belgio e quindi di evitare siffatte conseguenze dannose. La parziale approvazione del nuovo regime notificato dalle autorità belghe non regolerebbe per nulla taluni punti essenziali concernenti segnatamente l'imposta d'acconto mobiliare.

82 Secondo il Regno del Belgio, i danni che esso patirebbe in seguito a tale fenomeno di delocalizzazione sarebbero di tre ordini. In primo luogo, quest'ultimo comporterebbe perdite di impieghi, sino alla concorrenza di circa 450 posti di lavoro, che non potrebbero essere compensati in ragione dell'attuale crisi economica e delle competenze molto specifiche del personale interessato. In

secondo luogo, il settore dei centri di coordinamento, la cui importanza per il Belgio è ben provata, sarebbe indebolito e la sua reputazione subirebbe un pregiudizio. L'assenza di periodo transitorio soddisfacente rimetterebbe pertanto in questione la strategia di installazione a lungo termine dei centri. In terzo luogo, tale evoluzione priverebbe lo Stato di un'importante fonte di entrate tributarie e di contributi previdenziali, sia direttamente che indirettamente.

83 Forum 187 fa valere le difficoltà commerciali che subirebbero i centri la cui autorizzazione scadrà prima che venga statuito nella causa principale. Le loro attività, al pari di quelle del loro gruppo, sarebbero estremamente perturbate se fossero obbligati a chiudere senza vedersi accordare un periodo transitorio sufficiente per riorganizzare i loro affari. La soppressione brutale di un centro di coordinamento obbligherebbe la multinazionale a modificare radicalmente il suo modus operandi, con grandi spese ed in una maniera molto dannosa per la propria attività economica. Essa renderebbe anche difficile il trasferimento dei contratti esistenti ad altre entità in seno al gruppo. Tali conseguenze sarebbero peraltro irreversibili. Vi sarebbero 8 domande di rinnovo di autorizzazioni già pendenti e 28 altre domande di tal genere dovrebbero ancora essere presentate.

84 Forum 187 menziona anche la situazione dei centri la cui autorizzazione è stata rinnovata o modificata tra il 1° gennaio 2001 ed il 17 febbraio 2003. Se la decisione impugnata potesse implicare nei loro confronti la fine immediata del regime in parola, ciò comporterebbe un'incertezza giuridica, di per sé costitutiva di un danno grave ed irreparabile, nonché di considerevoli danni commerciali. Forum 187 ha tuttavia ritirato tale argomento in seguito all'adozione da parte della Commissione di un corrigendum a tale decisione.

85 Il Regno del Belgio e Forum 187 sostengono che la ponderazione degli interessi pende a favore della concessione della sospensione. Entrambi insistono sul fatto che la Commissione ha ammesso il regime dei centri di coordinamento per 20 anni ed ha concesso un periodo transitorio sino al 2010, di modo che l'interesse comunitario ad opporsi alla sospensione sarebbe debole. Il Regno del Belgio

rileva in particolare che la concessione di un periodo di transizione sufficiente e adeguato è conforme al diritto comunitario e che l'interesse perseguito dalla Commissione tramite il divieto immediato di quanto da essa autorizzato per 20 anni non può prevalere sull'interesse di tale Stato membro e dei centri ad evitare un danno grave ed irreparabile. Forum 187 mette in risalto il pregiudizio concreto che deriverebbe ai suoi membri da un divieto siffatto e lo pone a raffronto con il debole effetto della distorsione di concorrenza che sarebbe cagionato dal regime in parola.

86 La Commissione ritiene dal canto suo, per quel che riguarda sia i centri di coordinamento sia il Regno del Belgio, che non sia soddisfatto il presupposto dell'urgenza.

87 Trattandosi del danno asserito da tale Stato membro, la Commissione sostiene preliminarmente che quest'ultimo non può menzionare danni subiti dai centri di coordinamento per il motivo che questi ultimi non costituirebbero un settore completo dell'economia belga e che, nel caso di specie, sarebbero interessati soltanto una decina di centri.

88 La Commissione sostiene inoltre che il danno invocato non risulta dall'esecuzione immediata della decisione impugnata, in quanto quest'ultima non vieterebbe affatto il mantenimento dei centri in Belgio. Eventuali cessazioni di attività o delocalizzazioni risulterebbero dalla decisione dei centri interessati i quali prenderebbero in considerazione numerosi parametri che non sarebbero soltanto di natura fiscale.

89 Peraltro, il nuovo regime fiscale dei centri di coordinamento sarebbe stato autorizzato nelle sue linee essenziali il 23 aprile 2003 e la sua entrata in vigore potrebbe essere decisa senza alcun termine supplementare. Tale regime non necessiterebbe alcun adattamento rilevante del sistema contabile dei centri.

Secondo la Commissione, il fatto che essa abbia avviato il procedimento di esame con riguardo a taluni aspetti del regime, segnatamente l'esenzione dall'imposta d'acconto mobiliare, non darebbe luogo ad alcun reale ostacolo per i centri. Essa ricorda in proposito che, da un lato, l'imposta d'acconto mobiliare non è dovuta sull'insieme dei flussi finanziari verificatisi tra i centri di coordinamento e le società del gruppo, ma soltanto sul pagamento periodico di interessi da parte del centro verso tali società e che, dall'altro, il pagamento di detta imposta conosce numerose eccezioni in diritto tributario comune.

90 Trattandosi dell'importanza dell'asserito pregiudizio, la Commissione contesta anzitutto che il danno assertivamente causato dall'immediata attuazione della decisione impugnata per la decina di centri di coordinamento interessati possa essere validamente stabilito senza che venga operato il minimo riferimento alla situazione individuale di ciascuno. Essa considera, in secondo luogo, che tale eventuale danno è di ordine puramente finanziario e non mette affatto in pericolo l'esistenza stessa dei centri. Inoltre i centri facenti parte di importanti gruppi internazionali disporrebbero dei mezzi finanziari necessari per far fronte a costi supplementari. Trattandosi di asseriti impegni contrattuali e di investimenti a lungo termine, la Commissione rileva che la domanda del Regno del Belgio non contiene alcuna precisa indicazione. Infine i centri avrebbero ricevuto, a partire dal 1997, numerosi segnali, talché sarebbero stati in grado di anticipare la decisione infine adottata.

91 Dall'assenza di danno grave ed irreparabile per i centri interessati la Commissione deduce un'identica assenza di danno per il Regno del Belgio. Inoltre, anche se si fosse verificata la cessazione delle attività o la delocalizzazione di una decina di centri, ciò non avrebbe alcun impatto significativo sull'economia belga. Le autorità belghe sarebbero comunque in grado di prevenire qualsiasi danno attuando senza indugio il nuovo regime dei centri di coordinamento.

92 Quanto al danno invocato da Forum 187, la Commissione ricorda che i centri la cui autorizzazione è stata rinnovata o modificata tra il 1° gennaio 2001 ed il 17 febbraio 2003 possono continuare a fruire della loro autorizzazione.

93 Per gli altri centri la Commissione formula osservazioni in sostanza identiche a quelle riprese ai punti 88-90 della presente ordinanza.

94 Ai fini della ponderazione degli interessi, la Commissione menziona il suo interesse a che i suoi atti vengano eseguiti anche quando sono oggetto di un ricorso contenzioso e a che non sia ostacolata la sua azione intesa a preservare una concorrenza non falsata. Essa fa anche valere gli interessi dei terzi concorrenti cui la situazione esistente cagiona pregiudizio. Il fatto che il regime belga sia stato considerato una misura fiscale dannosa nell'ambito dei lavori del Consiglio indicherebbe che sussiste un interesse comunitario alla sua soppressione o modifica. Essa ricorda inoltre che la decisione impugnata non implica misure di recupero degli aiuti, di modo che l'interesse comunitario dovrebbe senz'altro prevalere su quello dei centri di coordinamento interessati.

Giudizio

95 Conformemente agli artt. 242 CE e 243 CE la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o i provvedimenti provvisori necessari nelle cause che le sono proposte.

96 L'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura stabilisce che le domande di provvedimenti del genere debbono precisare l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

97 Secondo una giurisprudenza consolidata, la sospensione dell'esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e se gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nel procedimento di merito (ordinanza 21 marzo 1997, causa C-110/97 R, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-1795, punto 24). Il giudice dei procedimenti sommari procede anche, all'occorrenza, alla ponderazione degli interessi presenti.

Sulla ricevibilità del ricorso nella causa C-217/03 R

98 Per giurisprudenza consolidata, in via di principio la questione della ricevibilità del ricorso di merito non dev'essere esaminata nell'ambito del procedimento sommario, se non si vuole pregiudicare il merito della causa. Tuttavia, quando venga dedotta l'irricevibilità manifesta del ricorso, spetta al giudice dell'urgenza accertare la sussistenza di determinati elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso (ordinanza 24 settembre 1996, cause riunite C-239/96 R e C-240/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-4475, punto 37).

99 Siffatto esame della ricevibilità del ricorso è necessariamente sommario, tenuto conto del carattere urgente del procedimento stesso. La conclusione cui perviene il giudice dei procedimenti sommari non influisce peraltro sulla decisione che la Corte sarà chiamata a prendere esaminando nel merito il ricorso di cui alla causa principale.

100 La Commissione fa valere che il ricorso nel procedimento principale della causa C-217/03 è manifestamente irricevibile. Forum 187 non sarebbe individualmente interessata dalla decisione impugnata, sia ciò dovuto ai suoi interessi propri o al fatto che difenderebbe gli interessi collettivi di imprese le quali sarebbero esse stesse interessate da tale decisione.

101 Trattandosi del riferimento alla difesa degli interessi propri a Forum 187, deriva dalla giurisprudenza della Corte che, se la tutela degli interessi generali e collettivi di una categoria di singoli soggetti non è sufficiente a dimostrare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un'associazione, un'associazione incaricata di difendere gli interessi collettivi di imprese è tuttavia legittimata a proporre un ricorso siffatto avverso una decisione finale della Commissione in materia di aiuti di Stato se essa può far valere un interesse proprio al proseguimento dell'azione, segnatamente perché sulla sua posizione in veste di negoziatore ha inciso l'atto il cui annullamento è richiesto (sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 20-24, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punti 29 e 30).

102 Nel caso di specie, per provare il suo interesse proprio al perseguimento dell'azione, Forum 187 fa valere, oltre alla circostanza che essa ha partecipato attivamente al procedimento di esame della misura controversa, che essa rappresenta l'insieme dei centri di coordinamento e che la decisione impugnata incide sulla sua stessa ragion d'essere.

103 Anche se la Commissione ha risposto a tali argomenti facendo valere che la decisione impugnata non implicava l'eliminazione o l'espulsione dal Belgio dei membri di Forum 187, ciò non toglie che le circostanze particolari invocate da quest'associazione, da un lato, richiedono di valutare la reale portata di tale decisione nonché le sue prevedibili conseguenze sulla sorte dell'associazione e, dall'altro, sono tali da sollevare la questione se un'associazione sulla cui ragion d'essere incida una decisione possa, di conseguenza, far valere un interesse proprio a richiederne l'annullamento.

104 Circa il riferimento di Forum 187 alla difesa degli interessi dei suoi membri che sarebbero interessati individualmente dalla decisione impugnata, va rilevato che, nel caso di specie, tale decisione, se riguarda un regime di aiuti generali, circostanza che spingerebbe a concludere per l'irricevibilità dell'eventuale ricorso

di un'impresa beneficiaria di un regime siffatto, contiene anche disposizioni transitorie che toccano direttamente la sorte di categorie delimitate di operatori, cioè i centri di coordinamento i quali già disponevano di un'autorizzazione alla data di notifica della decisione impugnata e la cui autorizzazione non potrà più essere rinnovata o scadrà anticipatamente il 31 dicembre 2010.

105 La ricevibilità di un ricorso di tali operatori e, conseguentemente, dell'associazione che li rappresenta non può essere decisa nella fase del procedimento sommario.

106 Occorre constatare in effetti che, nel caso di un'impresa beneficiaria di un aiuto illegittimo per il quale la Commissione ha ordinato il recupero, la Corte ha ammesso la ricevibilità del ricorso di annullamento proposto da tale impresa avverso la decisione negativa della Commissione, e ciò quand'anche tale decisione era relativa ad un regime di aiuti (sentenza 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I-8855, punti 31-35).

107 Pertanto, anche se le circostanze della fattispecie paiono diverse, la giurisprudenza della Corte su tali questioni di ricevibilità non sembra essere sufficientemente consolidata per concludere, nell'ambito del presente procedimento, nel senso di un'irricevibilità manifesta del ricorso di Forum 187 in quanto diretto alla difesa degli interessi dei suoi membri.

108 Tenuto conto di quanto precede, la domanda di sospensione presentata da Forum 187 non può essere rigettata come manifestamente irricevibile.

Sull'oggetto delle domande di sospensione

109 Interrogata su tale punto all'udienza, la ricorrente nella causa C-217/03 R ha confermato che, tenuto conto del corrigendum di cui la decisione impugnata era stata oggetto, la sua domanda di sospensione, malgrado la sua formulazione letterale più ampia, si confondeva in sostanza con la domanda presentata nella causa C-182/03 R.

Sulla portata del regime transitorio stabilito dalla decisione impugnata

110 In via preliminare, tenuto conto dell'adozione di un corrigendum alla decisione impugnata e delle opinioni divergenti formulate in proposito dalle parti nella fase scritta, va precisata la portata esatta del regime transitorio stabilito dalla suddetta decisione.

111 A tale riguardo, interrogate all'udienza, le parti hanno accettato, ai fini del presente procedimento, di riferirsi alla decisione impugnata come corretta ed interpretata dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte (v. punto 69 della presente ordinanza).

112 Date tali circostanze, per i bisogni del presente caso, occorre interpretare la decisione impugnata nel senso che tutti i centri di coordinamento i quali disponevano di un'autorizzazione alla data di notifica della suddetta decisione possono continuare a fruirne sino alla scadenza della loro autorizzazione individuale ed al più tardi sino al 31 dicembre 2010.

113 Con riguardo alle considerazioni precedenti non è in particolare necessario prendere in considerazione né il nuovo motivo del Regno del Belgio, esposto al punto 63 della presente ordinanza, né gli argomenti formulati da Forum 187 in ordine ai centri la cui autorizzazione è stata rinnovata o modificata nel periodo compreso tra il gennaio 2001 e la data di notifica della decisione impugnata, quali sono riassunti al punto 84 della presente ordinanza.

Sul fumus boni iuris

114 Ai fini della valutazione delle domande di sospensione, pare appropriato esaminare in modo particolare, in un primo tempo, i motivi riferentisi all'assenza di adeguate misure transitorie nella decisione impugnata, il che deve rendere possibile, in un secondo tempo, di porre in una migliore prospettiva il danno asserito dal Regno del Belgio e da Forum 187. La questione del carattere adeguato delle misure transitorie previste da tale decisione è in effetti al centro del presente procedimento. Da un lato l'oggetto stesso delle domande di sospensione è quello di ottenere un regime transitorio più favorevole. Dall'altro, l'urgenza fatta valere poggia sulle conseguenze del carattere assertivamente inadeguato delle misure transitorie contenute nella suddetta decisione.

115 Le critiche mosse dal Regno del Belgio e da Forum 187 rispetto alle disposizioni transitorie della decisione impugnata si riferiscono all'art. 88, n. 2, CE nonché ai principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento maturato sia da tale Stato membro sia dai centri di coordinamento, di proporzionalità e di uguaglianza.

116 Nell'ambito della valutazione del fumus boni iuris non spetta al giudice dei procedimenti sommari pronunciarsi in via definitiva su tali diversi motivi. Con tale riserva va però constatato che essi risultano a prima vista motivi seri.

117 Per valutarne la portata occorre ricordare di primo acchito il contesto in cui si iscrive la decisione impugnata. La concessione della sospensione dell'esecuzione di un atto non può infatti astrarre dal contesto giuridico in cui quest'ultimo si inserisce.

118 Nessuna delle parti ha contestato il fatto che, avendo la Commissione precedentemente ritenuto che il regime fiscale dei centri di coordinamento non comprendesse aiuti rientranti nell'art. 87, n. 1, CE, tale regime poteva continuare ad essere erogato fintantoché la Commissione non l'avesse dichiarato incompatibile con il mercato comune (v., per analogia, a proposito di un regime di aiuto esistente, sentenze 15 marzo 1994, causa C-387/92, Banco Exterior de España, Racc. pag. I-877, punto 20, e 9 ottobre 2001, causa C-400/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-7303, punto 61).

119 Ad un primo esame appare anche che né la proposta di misure utili indirizzata al Regno del Belgio dalla Commissione né il successivo avvio, con la decisione 27 febbraio 2002, del procedimento formale di esame hanno comportato alcun effetto giuridico autonomo nei confronti di tale Stato membro o dei centri di coordinamento. In particolare, la definizione di aiuto esistente nonché i dubbi relativi alla compatibilità del suddetto aiuto con il mercato comune, quali erano formulati in tale decisione, erano di natura provvisoria e non implicavano che la Commissione avesse deciso di revocare le decisioni del 1984 e del 1987. Non poteva infatti escludersi che, alla luce delle informazioni presentate dagli interessati nell'ambito del procedimento formale di esame, la Commissione pervenisse ad una diversa conclusione e considerasse in definitiva che il regime dei centri di coordinamento non costituisce un aiuto ovvero contiene unicamente elementi di aiuto compatibili con il Trattato. Va rilevato in proposito che per tali motivi il Tribunale, con l'ordinanza 2 giugno 2003, causa T-276/02, Forum 187/Commissione (Racc. pag. II-2075), ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto da Forum 187 avverso la suddetta decisione 27 febbraio 2002.

120 Il Regno del Belgio e Forum 187 non dovevano quindi necessariamente attendersi che la Commissione adottasse una decisione avente il contenuto della decisione impugnata.

121 Parimenti non era dato conoscere in anticipo la data in cui si sarebbe pronunciata la Commissione.

122 Proprio sulla base di tali elementi va sommariamente esaminato, alla luce dei motivi sollevati dal Regno del Belgio e da Forum 187, il carattere adeguato delle disposizioni transitorie contenute nella decisione impugnata.

123 Trattandosi di tale Stato membro, sembra a prima vista che gli obblighi di fare o di non fare derivanti dal dispositivo della decisione impugnata si impongono al medesimo a decorrere dal giorno della notifica di tale decisione senza un termine particolare per prepararvisi. Il Regno del Belgio è peraltro autorizzato a far beneficiare di un periodo transitorio soltanto le autorizzazioni in corso e non può più accordare alcun rinnovo di autorizzazione.

124 Non è da escludere, nella fase attuale, che tale assenza di termine vizi per illegittimità la decisione impugnata in quanto quest'ultima si iscriveva nell'ambito del riesame, in forza dell'art. 88, nn. 1 e 2, CE, di una normativa sino ad allora approvata dalla Commissione.

125 È vero che la Commissione fa valere che, tenuto conto dell'atteggiamento particolarmente positivo da essa adottato nella decisione 23 aprile 2003, il Regno del Belgio era in grado di attuare immediatamente un nuovo regime fiscale per i centri di coordinamento.

126 Tuttavia tale argomento, se può avere una qualche importanza nel contesto della valutazione dell'urgenza, pare invece meno convincente, ad un primo esame,

nella fase del giudizio sul fumus boni iuris, dato che la validità della decisione impugnata va giudicata ricollocandosi alla data della sua adozione.

127 Per quanto riguarda i centri di coordinamento, non si può neppure escludere di primo acchito che sia potuto sussistere, in capo ai medesimi, un certo legittimo affidamento nell'adozione, in caso di decisione negativa della Commissione, di misure transitorie le quali avrebbero coperto, per un periodo ragionevole, l'insieme dei centri qualunque fosse la data di scadenza della loro autorizzazione.

128 In conclusione risulta dal complesso di tali elementi che non possono rigettarsi in tale fase, ferme restando le valutazioni che saranno condotte nell'ambito dell'esame dei ricorsi nella causa principale, le affermazioni del Regno del Belgio e di Forum 187 secondo cui la Commissione avrebbe dovuto accordare un termine a tale Stato membro al fine di permettergli di conformarsi alla decisione impugnata, nonché ai centri di coordinamento la cui autorizzazione venisse a scadere entro breve tempo, per metterli in grado di riorganizzarsi.

129 Occorre quindi proseguire l'esame dei presupposti cui è subordinata la concessione della sospensione richiesta.

Sull'urgenza e sulla ponderazione degli interessi

130 Per valutare l'urgenza dei provvedimenti sollecitati, occorre esaminare se essi siano necessari per evitare un danno grave cui non si potrebbe rimediare nemmeno in caso di successo dei ricorsi principali.

131 Risulta al riguardo che l'interruzione quasi immediata del regime fiscale dei centri di coordinamento per una categoria dei medesimi, cioè per quelli la cui autorizzazione scade a breve termine, sarebbe di natura tale da implicare conseguenze di una certa gravità ed ampiamente irreversibili.

132 Un danno siffatto non si risolverebbe nella somma delle eventuali conseguenze pecuniarie negative derivanti dalla decisione impugnata per i centri di coordinamento la cui autorizzazione scade nei mesi successivi alla notifica di tale decisione.

133 In effetti la decisione impugnata, essendo diretta a porre fine all'applicazione di un regime in vigore da lunghi anni senza attendere un giudizio globale e definitivo sui meriti del regime destinato a succedergli, genera una situazione di incertezza giuridica dannosa sia per il Regno del Belgio sia per i gruppi cui appartengono i centri di coordinamento interessati.

134 Orbene lo Stato membro in parola ha un interesse certo, segnatamente per i motivi di cui al punto 82 della presente ordinanza, ad essere posto in grado di fornire agli operatori economici un ambiente legale e fiscale privo, in tutta la misura del possibile, di incertezza.

135 Parimenti, per taluni centri di coordinamento, un vuoto normativo quanto al loro specifico regime fiscale, tra la scadenza del regime attuale e l'entrata in vigore del nuovo regime, sembra tale da far sorgere importanti difficoltà.

136 La Commissione sostiene tuttavia che il Regno del Belgio è in grado di evitare il danno asserito mettendo in vigore un nuovo regime conforme alla decisione impugnata ed alla decisione 23 aprile 2003.

137 Non appare tuttavia possibile, nel corso del procedimento sommario, valutare in quale misura il Regno del Belgio sia, di fatto, in grado di istituire, d'urgenza, un nuovo regime che non violi nessuna delle due decisioni in parola.

138 Con la decisione impugnata la Commissione ha imposto a tale Stato membro di sopprimere il regime dei centri di coordinamento o di «modificarlo per renderlo compatibile con il mercato comune», senza tuttavia fornire alcuna indicazione precisa sulla natura esatta delle modificazioni necessarie a tal fine. Tale assenza di indicazioni sembra confermare la difficoltà del compito dello Stato membro interessato.

139 Le modalità di tale ipotetico regime fiscale che potrebbe entrare in vigore immediatamente, senza attendere l'esito del procedimento formale di esame, non emergono neppure in maniera evidente dalla decisione 23 aprile 2003. Così la Commissione, se ha accettato il principio di un metodo di determinazione forfettaria dei redditi imponibili dei centri di coordinamento, si è provvisoriamente opposta a che i vantaggi anormali o di favore consentiti ai centri dai membri del gruppo cui appartengono non vengano aggiunti alla base imponibile ottenuta secondo tale metodo.

140 Inoltre il Regno del Belgio ha affermato all'udienza, in risposta alle osservazioni della Commissione, che l'entrata in vigore parziale del nuovo regime fiscale non potrebbe essere ottenuta attraverso la via rapida di un regio decreto, ma richiederebbe modifiche di natura legislativa.

141 Occorre pertanto ritenere che il rischio di un danno difficilmente riparabile in seguito all'immediata applicazione della decisione impugnata sia provato a sufficienza.

142 Sul fondamento di tale presupposto il giudice dei procedimenti sommari deve ponderare i rischi connessi a ciascuna delle possibili soluzioni. In concreto ciò ha per conseguenza l'esame del punto se l'interesse del Regno del Belgio e di Forum 187 ad ottenere la sospensione parziale dell'esecuzione della decisione impugnata prevalga o meno sull'interesse rappresentato dall'immediata applicazione di quest'ultima. In occasione di tale esame va accertato se l'eventuale annullamento della suddetta decisione ad opera del giudice di merito cagionerebbe una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata della decisione stessa e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione sia tale da ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla decisione nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto [ordinanze 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 50, e 12 luglio 1996, causa C-180/96 R, Regno Unito/Commissione, Racc. pag. I-3903, punto 89].

143 Va in proposito constatato che, messo a parte l'interesse generale connesso all'applicazione degli atti delle istituzioni comunitarie, la Commissione non ha affatto chiarito la portata del pregiudizio che sarebbe cagionato al mercato interno qualora l'estinzione graduale sino al 31 dicembre 2010 del regime fiscale attuale dei centri di coordinamento non includesse l'immediata applicazione del divieto di rinnovo delle autorizzazioni di cui è controversia.

144 Al contrario, insistendo sul debole numero dei centri di coordinamento interessati, la Commissione ha piuttosto lasciato intendere che la sospensione sollecitata non cagionerebbe alcun rilevante effetto economico. Ha inoltre

ammesso, all'udienza, che non le erano state inoltrate denunce di concorrenti i quali avrebbero potuto attestare, raffrontando i rispettivi sviluppi delle imprese in questione, effetti concreti delle distorsioni di concorrenza che cagionerebbe la concessione della sospensione.

145 Viceversa, come emerge dalle considerazioni precedenti, le conseguenze per il Regno del Belgio e Forum 187 derivanti dall'assenza di sospensione non appaiono né ipotetiche né prive di una certa gravità.

146 Peraltro, nel caso di specie, risulta determinante che, in assenza della sospensione richiesta, una decisione nella causa principale che statuisse a favore delle parti in questione sarebbe, per quanto riguarda in ogni caso il regime transitorio della decisione impugnata, ampiamente priva di efficacia, dato che eventuali misure finanziarie non sembrano idonee a ripristinare retroattivamente la stabilità del contesto normativo dei centri di coordinamento.

147 Occorre inoltre tener conto della circostanza che il Regno del Belgio ha diligentemente agito al fine di prevenire il verificarsi del danno asserito. Tale Stato membro ha infatti notificato alla Commissione, nel maggio 2002, modifiche al regime esistente al fine di rispondere alle preoccupazioni manifestate dalla Commissione nella sua proposta di misure utili.

148 Va pertanto ordinata la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata nei limiti in cui quest'ultima vieta al Regno del Belgio di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento in corso alla data di notifica della suddetta decisione. Occorre precisare che gli effetti degli eventuali rinnovi cui si procederà sul fondamento della presente ordinanza non potranno andare oltre il giorno della pronuncia della decisione nella causa principale.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così provvede:

1) **È sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 17 febbraio 2003, C (2003) 564 def., concernente il regime di aiuti attuato dal Belgio a favore dei centri di coordinamento stabiliti in Belgio, nei limiti in cui quest'ultima vieta al Regno del Belgio di rinnovare le autorizzazioni dei centri di coordinamento in corso alla data di notifica della suddetta decisione.**

2) **Gli effetti degli eventuali rinnovi cui si procederà sul fondamento della presente ordinanza non potranno andare oltre il giorno della pronuncia della decisione nella causa principale.**

3) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 26 giugno 2003

Il cancelliere — Il presidente

R. Grass — G.C. Rodríguez Iglesias